

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE n. 20 del 30-03-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – PER L'ESERCIZIO 2021.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **Marzo** a partire dalle ore **18:20** ed a seguire, presso L'EX CONSORZIO AGRARIO IN VIA ANGUILLARESE, N. 145, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Presiede la seduta CATIA DE CAROLIS in qualità di PRESIDENTE.

All' appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	PIZZIGALLO ANGELO	Presente	10	BELLINI STEFANO	Presente
2	DE CAROLIS CATIA	Presente	11	MARASCA LIBORIO	Presente
3	PARIS ROSSANO	Presente	12	CARDONE MICHELE	Presente
4	BERARDI LORENZO	Presente	13	STRONATI ENRICO	Presente
5	MAZZOTTA CINZIA	Presente	14	FLENGHI MATTEO	Presente
6	PELLICCIONI GIACOMO	Presente	15	FALCONI FRANCESCO	Presente
7	CRESCA GIOVANNI	Presente	16	CATARCI LEDA	Presente
8	PORCARELLI EMILIANO	Presente	17	MANCIURIA ISAIA SERGIO	Presente
9	VITTORINI ROBERTA	Presente			

PRESENTI: 17 - ASSENTI: 0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, CATIA DE CAROLIS assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: PARIS ROSSANO - CRESCA GIOVANNI - CATARCI LEDA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta, munita dei prescritti pareri di legge, illustrata dal Consigliere Comunale S. Bellini;

Uditi gli intervenuti, come da verbale allegato al presente punto n. 5 all'O.d.g.;

Con 11 voti favorevoli (A. Pizzigallo, C. De Carolis, L. Berardi, G. Pelliccioni, G. Cresca, E. Porcarelli, R. Vittorini, C. Mazzotta, R. Paris, S. Bellini, L. Marasca) e 6 astenuti (M. Cardone, E. Stronati, M. Flenghi, F. Falconi, L. Catarci, I. S. Manciuria), espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la seguente proposta.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere, con 11 voti favorevoli (A. Pizzigallo, C. De Carolis, L. Berardi, G. Pelliccioni, G. Cresca, E. Porcarelli, R. Vittorini, C. Mazzotta, R. Paris, S. Bellini, L. Marasca) e 6 astenuti (M. Cardone, E. Stronati, M. Flenghi, F. Falconi, L. Catarci, I. S. Manciuria), espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

PROPOSTA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'Art. 1, commi da 738 a 783, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, il quale ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, la nuova disciplina per l'Imposta Municipale Propria, d'ora in avanti denominata "IMU", in sostituzione delle previgenti componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC), IMU e TASI, di cui all'Art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., fatta salva la disciplinata concernente la Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2021, con la quale è stato approvato il **nuovo Regolamento IMU con decorrenza dal 1º gennaio 2021**, in sostituzione dei previgenti regolamenti in materia di IMU e TASI;

PRESO ATTO che, in forza delle recenti novità normative in materia di Imposta municipale Propria e del nuovo Regolamento comunale:

- il presupposto impositivo dell'IMU è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli;
- sono considerati "soggetti passivi" del tributo IMU:
- a. i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- b. il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
- c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d. per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
- per "abitazione principale" (esente dall'imposizione IMU, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto ediliziourbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

sono altresì considerate "abitazioni principali":

- i. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ii. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- iii. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- iv. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- v. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- vi. l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare:
 - che sono esenti dal pagamento dell'IMU le seguenti tipologie e/o fattispecie:
 - a. le "abitazioni principali" e le pertinenze delle medesime, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come disciplinate all'Art. 4, comma 1, lett. b) e c) del Regolamento IMU;
- b. i terreni agricoli come definiti all'Art. 10, comma 1, del Regolamento IMU; gli immobili ricadenti nelle fattispecie individuate all'Art. 10, commi 2 e 3, del Regolamento DEL. N. 20 DEL 30-03-2021

PRESO ATTO che la base imponibile IMU è definita secondo le disposizioni di cui ai commi da 745 a 747, Art. unico, della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii., laddove, in luogo dell'Art. 6, comma 7, del Regolamento IMU, si prevede altresì che la base imponibile è ridotta del 50 percento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codicedi cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come "abitazione principale", a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una solaabitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibitoa propria "abitazione principale", ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo soltanto in presenza di figli minori. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo è tenuto ad attestare il possesso dei suddetti requisiti attraverso la presentazione della dichiarazione IMU.;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 760 della Legge n. 160/2019 e dell'Art. 11, comma 1, lett. a), del regolamento IMU, l'imposta è ridotta al 75% di quanto dovuto per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso A/10), nonché relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7), su cui insiste un contratto di locazione regolarmente registrato a "canone concordato", di cui all'Art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998 e ss.mm.ii., secondo lo schema di cui alla DGC n. 244 del 23.12.2015 (Accordo Territoriale del 19.11.2015);

VISTO il comma 744, Art. unico, della Legge n. 160/2019, il quale prevede che: "744. E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attivita' di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni.";

DATO ATTO che le modalità di approvazione delle aliquote IMU, nonché i limiti tariffari sono disciplinati dai commi da 748 a 757, Art. unico, della Legge n. 160/2019;

RICHIAMATI in particolare i commi 755 e 756, Art. unico, della Legge n. 160/2019, secondo cui: "755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 percento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possonodiversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi

da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrregli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.";

DATO ATTO che, ai sensi del comma 746 della Legge n. 160/2019, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad "abitazione principale" classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, così come disciplinato all'Art. 7, comma 1, del Regolamento IMU, si detraggono € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; infine, la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'Art. 93 del DPR n. 616/1977;

VISTO il comma 779 della Legge n. 160/2019, il quale stabilisce che per l'anno 2020, i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020; specificando altresì che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

VISTO il D.L. 34/2020, il quale ha disposto il differimento al 31 gennaio 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

VISTO altresì il D.M. del 13/01/2021 che ha ulteriormente prorogato il termine al 31/03/2021 per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

CONSIDERATO che la presente proposta di adozione delle aliquote IMU per l'anno corrente è stata redatta anche in relazione alle stringenti criticità di natura finanziaria che caratterizzano l'attuale bilancio comunale, con particolare attenzione all'esigenza di assicurare per l'anno corrente, dalle entrate tributarie dell'Ente, un adeguato gettito di cassa che garantisca l'erogazione dei servizi essenziali alla collettività;

RITENUTO, sulla base di quanto espresso in precedenza, di deliberare la proposta di adozione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno corrente secondo la tabella di seguito riportata, unitamente ai relativi coefficienti di rivalutazione e ai moltiplicatori propedeutici alla computazione della base imponibile;

ACQUISITI:

- il PARERE del Dirigente del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il PARERE del Dirigente del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- i commi da 738 a 783 della Legge n. 160/2019;
- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- il vigente Regolamento IMU;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo StatutoComunale;

DELIBERA

- 1. **di prendere atto** che le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. **di approvare** la proposta di adozione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria IMU per l'**anno 2021** secondo la tabella di seguito riportata, unitamente ai relativi coefficienti di rivalutazione delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di riferimento, e ai moltiplicatori propedeutici alla computazione della base imponibile, secondo quanto disposto dai commi da 738 a 783, Art. unico, della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	COEFF. RIVAL.	MOLTIPLICATORE	ALIQUOTA IMU %	NOTE
Abitazione principale + 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7	gruppo A (escluso A/10 e A/1, A/8, A/9) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	ESENTE	
Abitazione principale + 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7 (<i>Immobili di pregio</i>)		1,05	160	0,60%	Detrazione fissa € 200,00
Abitazione Principale in COMODATO GRATUITO: Fabbricato concesso in uso gratuito ai parenti in linea entro il primo grado e utilizzato come abit. principale, secondo Art. 6, comma 7, lett. c), del Regolamento IMU	gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	1,06%	Base Imponibile RIDOTTA al 50%
Fabbricati LOCATI a CANONE CONCORDATO secondo lo schema previsto dalla DGC n. 244 del 23.12.2015	gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	1,06%	Imposta RIDOTTA al 75% del dovuto
Fabbricati a disposizione, locati e non locati	gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	1,06%	
Uffici	A/10	1,05	80	1,06%	
Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni, ecc	gruppo B	1,05	140	1,06%	
Negozi	C/1	1,05	55	1,06%	
Laboratori artigianali, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro	C/3, C/4 e C/5	1,05	140	1,06%	
Capannoni industriali, fabbriche,	gruppo D (escluso D/5)	1,05	65	1,06%	di cui 0,76%

centri commerciali, alberghi, ecc					riservato allo Stato
Istituto di credito, cambio e assicurazione	D/5	1,05	80	1,06%	di cui 0,76% riservato allo Stato
Fabbricati invenduti destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	Moltiplicatore in		li Rivalutazione e del e del Gruppo Catastale enenza	0,10%	
Fabbricati Rurali ad uso strumentale utilizzati da Coltivatori diretti di cui all'Art. 9, comma 3-bis, DL n.557/1993 e ss.mm.ii.		1,05	160 per A/6 & 65 per D/10	0,10%	
Terreni Agricoli	reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio	1,25	135	0	
Aree Fabbricabili	Valore di Mercato Perizia PEREZ (detratto il 40%)		1,06%		

- ³. **di dare atto** che, ai sensi del comma 744, Art. unico, della Legge n. 160/2019, è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- 4. di dare atto, altresì, che, ai sensi del comma 746 della Legge n. 160/2019, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad "abitazione principale" classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, così come disciplinato all'Art. 7, comma 1, del Regolamento IMU, si detraggono € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, fino a concorrenza del suo ammontare;
- 5. **di prendere atto** che il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in "autoliquidazione", esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni di cui all'Art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in due rate di pari importo,la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno;
- 6. **di allegare** copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio Finanziario di Previsione, secondo quanto previsto dall'Art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000;
- 7. di trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- di dare atto, infine, che la presente deliberazione potrà essere oggetto di successiva modifica e/o integrazione in luogo dell'approvazione, entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, del decreto ministeriale di cui al comma 756 della Legge n. 160/2019, concernente le nuove modalità di approvazione delle aliquote IMU.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di ottemperare quanto prima ai richiamati obblighi di legge

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 134, comma DEL. N. 20 DEL 30-03-2021

4, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL.

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA:

Aisensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Anguillara Sabazia, 16-03-2021

IL RESPONSABILE DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA , sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Anguillara Sabazia, 16-03-2021

IL RESPONSABILE DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE CATIA DE CAROLIS

IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Anguillara Sabazia,
IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);
X - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);
Angullara Sabazia,
IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI